

Sentenza della Corte costituzionale n. 173/2017.

Materia: tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza.

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articoli 1, commi 1 e 2, e 2, della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione.

La disciplina censurata introduce nel territorio della provincia di Savona, mediante la modificazione dell'articolo 6 della l.r. 1/2014, un terzo ambito territoriale ottimale ("ATO Centro-Ovest 3: Provincia di Savona"), di dimensione sub-provinciale, provvedendo, conseguentemente, a sostituire l'allegato A della predetta legge, contenente l'elenco degli ATO, e a modificare la tabella B, contenente l'elenco dei Comuni facenti parte degli ATO, da adeguare in relazione all'introduzione del nuovo ATO.

Secondo il ricorrente ciò violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, cui andrebbe ascritta la disciplina relativa alla gestione delle risorse idriche, nella parte in cui demanda ad un'unica autorità l'affidamento e il controllo del servizio idrico integrato al fine di superare la frammentazione verticale del territorio e del servizio stesso.

In particolare, la disposizione di legge regionale contrasterebbe con la norme interposte di cui all'articolo 147 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 3bis del d.l. 138/2011. Secondo il primo degli articoli ora richiamati, alle Regioni è consentito modificare la delimitazione degli ATO per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, a condizione di rispettare i criteri definiti dalla stessa norma statale, vale a dire: a) l'unicità del bacino idrografico o dei bacini contigui; b) l'unicità della gestione; c) l'adeguatezza delle dimensioni gestionali in forza di parametri fisici, demografici e tecnici. L'articolo 3bis del d.l. 138/2011, invece, conferma il principio secondo cui il dimensionamento degli ambiti o bacini territoriali ottimali "*di norma deve essere non inferiore almeno a quello del territorio provinciale*", potendo le Regioni definire una diversa dimensione territoriale solo motivando la scelta con riferimento a ragioni di diversità territoriale e socio-economica e comunque salvaguardando i principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza del servizio.

La Corte costituzionale ha ritenuto le questioni fondate sotto un duplice profilo. Innanzitutto, dopo aver ribadito, coerentemente con la sua precedente giurisprudenza, la competenza esclusiva dello Stato nella materia di cui trattasi, in quanto riconducibile agli ambiti competenziali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere e) e s), della

Costituzione, la Corte ha evidenziato come le disposizioni impugnate omettano, in contrasto con quanto previsto dalla norma interposta, ogni riferimento ai criteri necessari a discostarsi dalla disciplina statale, secondo cui la dimensione dell'ATO, di norma, non deve essere inferiore a quella del territorio provinciale. La Corte ha ritenuto, inoltre, che la disciplina regionale sia illegittima perché introduce una deroga alla dimensione degli ATO non, come previsto dalla norma interposta, con provvedimento amministrativo, ma con *"legge-provvedimento"*, attraendo, con una previsione di carattere particolare e concreta, alla sfera legislativa quanto affidato dalla disciplina statale all'autorità amministrativa, con ciò contravvenendo al principio, più volte ribadito dalla Corte, secondo cui nelle materie rientranti nella sua competenza legislativa esclusiva, spetta allo Stato il potere di stabilire la forma e il contenuto della funzione attribuita alla Regione e, in particolare, di vietare che *"la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa"* (cfr. *ex multis* C. cost. nn. 20/2012 e 44/2010).

La Corte ha, conseguentemente, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Liguria 17/2015.